

Legge sull'organizzazione del Comune di Bregaglia

APPROVATA DALL'ASSEMBLEA COMUNALE
DEL 20 APRILE 2023

**Sinossi della revisione parziale:
aggiunta all'art. 21, cpv. 3,
nuovo articolo 22bis e
aggiunta del capoverso 5 all'articolo 49**

Versione attuale	Revisione parziale
<p>VI. COMMISSIONI, GRUPPI DI LAVORO PERMANENTI E TEMPORANEI</p> <p>Art. 21 Elezione e rappresentanza nelle commissioni secondo l'articolo 30 della Costituzione comunale</p> <p>³Salvo diversa disposizione della legge o di una decisione del municipio, la funzione di presidente è esercitata dal membro del municipio che siede nella commissione.</p>	<p>VI. COMMISSIONI, GRUPPI DI LAVORO PERMANENTI E TEMPORANEI</p> <p>Art. 21 Elezione e rappresentanza nelle commissioni secondo l'articolo 30 della Costituzione comunale</p> <p>³Salvo diversa disposizione della legge o di una decisione del municipio, la funzione di presidente è esercitata dal membro del municipio che siede nella commissione, per il resto si autocostruisce.</p> <p>Art. 22bis Sedute (nuovo)</p> <p>¹Le commissioni vengono convocate dal presidente o dal vicepresidente ogni qualvolta gli affari del settore lo richiedono. Su richiesta di almeno tre membri, il presidente è tenuto a convocare una seduta straordinaria entro breve termine.</p> <p>²La deliberazione è valida se sono presenti almeno tre membri con diritto di voto.</p> <p>³Per tutte le decisioni vale la maggioranza assoluta dei membri con diritto di voto. In caso di parità nelle votazioni decide il presidente; in caso di elezioni decide la sorte. Nelle votazioni su oggetti ogni membro è obbligato ad esprimere il proprio voto. Restano riservate le disposizioni sull'obbligo di ricusa.</p> <p>⁴Le commissioni possono nominare dei gruppi di lavoro. Il loro scopo è di fornire valide indicazioni alla commissione riguardo problemi specifici. I gruppi di lavoro hanno funzione di consulenza e non hanno capacità decisionale.</p> <p>⁵Le commissioni possono convocare un evento informativo pubblico riguardante il settore specialistico.</p>

<p>XI. PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI ELEZIONE</p> <p>B) <u>Procedura di voto e di elezioni per urna</u></p> <p>Art. 49 Elezioni del municipio e della commissione di gestione</p>	<p>XI. PROCEDURE DI VOTAZIONE E DI ELEZIONE</p> <p>B) <u>Procedura di voto e di elezioni per urna</u></p> <p>Art. 49 Elezioni del municipio e della commissione di gestione</p> <p>⁵I voti singoli attribuiti a cittadini con diritto di voto sul nostro comune, verranno considerati validi e inseriti nel calcolo per la definizione della maggioranza assoluta.</p>
---	---